



Tribunale di Trani

Liquidazione giudiziale

– R.G. n. 18/2025

Relazione peritale

Valutazione ramo d'azienda della società

Perito: dott.ssa Lucia Campana

Giudice Delegato: dott.ssa Maria Azzurra Guerra

Curatore: dott. Fabio Romano



Premessa	3
1. Documentazione acquisita ed esaminata	3
2. Brevi cenni sulla società	3
2.1 Contratto di affitto d'azienda	4
2.1.1 Lavoratori dipendenti	4
3. Metodi di valutazione	6
3.1 Metodi diretti	6
3.2 Metodi indiretti	7
4. La scelta del metodo di valutazione	11
5. Stima del ramo d'azienda	11
5.1 Individuazione del ramo d'azienda	11
5.1.1 Avviamento	12
5.2 Beni mobili inventariati	13
5.2.1 Beni strumentali	13
5.2.2 Rimanenze	17
5.3 Rimanenze contratto di fitto d'azienda	20
5.4 I marchi	21
5.5 I crediti tributari	22
5.5.1 Verifica della spettanza dei crediti tributari	24
5.5.2 Valutazione sulla cedibilità dei crediti tributari	26
6. Il valore di cessione	32

Premessa:

La sottoscritta dott.ssa Lucia Campana, con studio in Andria in Corso Cavour n.9, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n.1211 sezione A, iscritta al registro dei Revisori Contabili al n.169956, è stata nominata tecnico stimatore dal Dott. Fabio Romano, nella sua qualità di Curatore della procedura di liquidazione giudiziale della *il* quale, debitamente autorizzato dalla Giudice Delegata Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, poneva il seguente quesito: *"redigere una perizia di stima del ramo d'azienda, comprensivo dei beni mobili inventariati, dei marchi e dei crediti tributari, con specifica valutazione circa la spettanza e cedibilità di questi ultimi"*.

La scrivente dichiara di essere indipendente dalla società e dai soci, e di non aver interesse diretto o indiretto in operazioni con essa.

Gli elementi su cui si è svolta la valutazione sono stati utilizzati così come acquisiti dal Curatore, sul fondamento dell'accettazione del presupposto della loro correttezza e della loro rispondenza al vero, ne consegue che la sottoscritta non si assume la responsabilità relativamente alla veridicità, completezza, accuratezza e complessiva attendibilità dei documenti, dati ed informazioni acquisite. Tanto sopra evidenziato, la sottoscritta rappresenta la propria:

PERIZIA DI STIMA**1. Documentazione acquisita ed esaminata**

La sottoscritta, ai fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, ha preliminarmente esaminato la documentazione consegnata dal Curatore e precisamente:

- Bilancio al 31/12/2022;
- Bilancio al 31/12/2023;
- Situazione al 24.03.2025;
- Perizia giurata di stima dei cespiti redatta dall'ing. Francesco Russo;
- Perizia giurata di stima dei marchi redatta dalla dott.ssa Giovanna Panzuto;
- Visura camerale;
- Contratto di fitto;
- Inventario;
- Modello redditi SC e IRAP 2024;
- Modello redditi SC e IRAP 2025;
- Modello IVA 2024;
- Modello IVA 74-BIS;
- Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti del mezzogiorno (Mod.CIM17) presentato il 10/03/2022;
- Perizia tecnica asseverata rilasciata in data 23/02/2022 dall'ing. Riccardo Scarati.

2. Brevi cenni sulla società

La società

è stata costituita il 09/01/2007 ed iscritta in data 25/01/2007 nella sezione ordinaria del Registro Imprese.

Il capitale sociale, deliberato, sottoscritto e versato, pari ad euro 100.000,00 risultava suddiviso tra i seguenti soci al 50%:

- (CF: [REDACTED]) per una quota di nominali pari ad euro 50.000,00;
- (CF: [REDACTED]) per una quota di nominali pari ad euro 50.000,00.

Oggetto sociale della società è il seguente: *"Produzione e/o commercializzazione di calzature e semi lavorati per le calzature;*

- *produzione e/o commercializzazione di calzature e semi lavorati per le calzature*
- *produzione e/o commercializzazione di complementi di abbigliamento in cuoi o pelle;*
- *fabbricazione e commercializzazione di oggetti in pelle e cuoio per la casa, l'ufficio e la persona*

..."

La società era amministrata dal sig.

(CF: [REDACTED]), in qualità di

amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In data 03/08/2023 la società sottoscriveva contratto di affitto d'azienda con la [REDACTED] con sede in [REDACTED], il cui capitale sociale

risultava interamente sottoscritto e versato dalla [REDACTED]

La società in data 25/10/2023, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs. n.14/2019, ha depositato presso la cancelleria della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Trani, la domanda per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione.

Con Decreto del 1 marzo 2024, il Tribunale Ordinario di Trani ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando il dott. Giuseppe Rana quale Giudice Delegato e Commissario Giudiziale il dott. Fabio Romano.

Il Concordato Preventivo non è andato a buon fine non avendo raggiunto il quorum nella fase del voto dei creditori in nessuna delle classi dei creditori costituite, conseguentemente il Tribunale di Trani, con provvedimento del 23/09/2024 ha dichiarato estinto il procedimento.

Con sentenza n.31/2025 emessa dal Tribunale di Trani il 19.03.2025, pubblicata il 23.03.2025, è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nominando Curatore il dott. Fabio Romano.

2.1 Contratto di affitto d'azienda

Con scrittura privata autenticata dal Notaio Federico Ieva di Andria, registrata a Barletta il 07/08/2023, la società [REDACTED] sottoscriveva con la [REDACTED] a socio unico con sede a [REDACTED], un contratto di affitto

d'azienda avente ad oggetto: i contratti, marchi, licenze, autorizzazioni, tutti i beni immobili, i beni strumentali, crediti e disponibilità liquide, compresi i rapporti di lavoro in servizio presso la società, esclusi tutti i debiti antecedenti la data di stipula del contratto.

2.1.1 Lavoratori dipendenti

Con il contratto di affitto d'azienda del 03/08/2023,

ha trasferito alla [REDACTED]

, ai sensi dell'art. 2112 c.c., n. 12 unità lavorative, tutte assunte ab origine con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Dalle informazioni acquisite dal consulente del lavoro dott. Giampietro Caravella, tutti i predetti rapporti di lavoro sono cessati in costanza di affitto, per dimissioni volontarie, licenziamento per giustificato motivo oggettivo o dimissioni per giusta causa, tra ottobre 2023 e maggio 2025.

Successivamente, la [REDACTED] ha proceduto a nuove assunzioni.

Allo stato, il dott. Caravella ha comunicato che alle dipendenze della [REDACTED] risultano in forza:

- n. 4 lavoratori a tempo indeterminato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], tutti assunti ex novo dalla [REDACTED] dopo il trasferimento;
- n. 1 lavoratore a tempo determinato [REDACTED], già alle dipendenze della [REDACTED] ma dimessosi in data 03/08/2023 e successivamente riassunto dalla [REDACTED] con contratto a termine con scadenza 30/06/2026, anteriore alla scadenza naturale dell'affitto prevista per il 02/08/2026.

Ai fini di una compiuta valutazione della posizione della procedura rispetto ai rapporti di lavoro in essere, il Curatore ha ritenuto di acquisire un parere legale *pro veritate* dall'avv. Fabio Figliolia del Foro di Trani, autorizzato dal Giudice Delegato in data 09/04/2026 e depositato agli atti della procedura in data 05/06/2026.

Con riferimento alle sorti dei lavoratori alla cessazione dell'affitto d'azienda, il parere ha precisato quanto segue.

Nella prima ipotesi, di autorizzazione all'esercizio provvisorio, il parere — richiamando Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 17/01/2023 n. 1298 e Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 09/05/2025 n. 12274 — ha concluso che si configurerebbe un fenomeno di retrocessione disciplinato dall'art. 2112 c.c., in forza del quale i n. 4 lavoratori a tempo indeterminato transiterebbero nella procedura. Il lavoratore [REDACTED]

[REDACTED] assunto a tempo determinato, potrebbe esercitare il diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015, avendo maturato anzianità superiore a sei mesi; il parere ha peraltro segnalato che il contratto in questione, di durata complessiva di 18 mesi, necessiterebbe di approfondimenti circa la sussistenza della causale giustificativa richiesta dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015 per il superamento dei 12 mesi, in mancanza della quale il lavoratore potrebbe vantare la trasformazione a tempo indeterminato con conseguente applicazione anche ad esso della retrocessione. In tale scenario, l'art. 212, comma 6, del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) dispone che la retrocessione alla liquidazione giudiziale non comporta responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c.

Nella seconda ipotesi, di mancata autorizzazione all'esercizio provvisorio, la [REDACTED] cesserebbe di operare come entità economica funzionante e non si determinerebbe alcuna retrocessione: i lavoratori resterebbero in capo alla [REDACTED] la quale, priva dell'organizzazione aziendale, procederebbe verosimilmente a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Nell'ulteriore ipotesi di cessione a terzi successiva alla retrocessione, il parere precisa che nell'ipotesi in cui, in seguito alla cessazione del contratto di affitto in esame, la procedura di liquidazione giudiziale dovesse cedere il complesso aziendale a un soggetto terzo, si configurerebbe

una fattispecie di "doppio trasferimento d'azienda" e, segnatamente:

- una prima retrocessione dall'affittuaria . alla cedente procedura della

- una seconda ed immediata cessione, dalla procedura di liquidazione de qua al soggetto terzo acquirente.

In siffatta ipotesi, la procedura di liquidazione agirebbe come una sorta di "ponte" tra il gestore uscente () e quello subentrante (il terzo acquirente).

Quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 2112, comma 1°, c.c., subentrerebbe come nuovo datore di lavoro dei n.4 dipendenti a tempo indeterminato, attualmente assunti dalla e, al contempo, sarebbe tenuto a rispettare il diritto di precedenza, qualora esercitato (nelle modalità e nelle tempistiche ut supra dettagliate) dall'unico lavoratore a tempo determinato.

Il parere, ha richiamato Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 02/11/2021 n. 31046, secondo cui le tutele dell'art. 2112 c.c. si estendono ai trasferimenti concatenati, con la procedura che fungerebbe da soggetto intermedio tra l'affittuario uscente e il terzo acquirente. In tale scenario, ha precisato il parere, troverebbe applicazione l'art. 47, commi 5 e 5-bis, della L. 428/1990, il quale per le imprese in liquidazione giudiziale consente di derogare alle disposizioni di cui all'art.2112, commi 1, 3 e 4, c.c. mediante contratti collettivi o accordi individuali in sede protetta, ed esclude la responsabilità solidale della procedura per i crediti di lavoro maturati al momento del trasferimento, ivi compreso il T.F.R.

Il parere infine, precisa che in caso di cessione della sarebbe opportuno (comunque) avviare la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art.47 c.1°, 5° e 5-bis della Legge n.428/1990 al fine di regolamentare in sede protetta i trasferimenti delle unità lavorative retrocesse nella procedura, ma soprattutto al dichiarato fine di evitare successivi contenziosi del personale trasferito con il terzo acquirente.

3. Metodi di valutazione

Dovendo la sottoscritta individuare uno o più criteri valutativi in grado di esprimere complessivamente il valore economico del ramo della Società oggetto di stima ne ha acquisito i dati economici e finanziari.

Ai fini della redazione della presente relazione di stima si è tenuto conto delle diverse metodologie di valutazione d'azienda generalmente utilizzate dalla prassi valutativa aziendale nazionale e internazionale nonché i Principi Italiani di Valutazione ("PIV") rilasciati in forma di bozza dall'Organismo Italiano di Valutazione ("OIV").

I metodi per la valutazione dell'azienda applicabili nella pratica, sono distinti in metodi diretti e metodi indiretti.

3.1 Metodi diretti

I metodi diretti sono basati su indicatori empirici e trovano il loro fondamento nei dati e nelle informazioni espresse dal mercato. Questi metodi, basandosi su prezzi teorici di negoziazioni, non

tengono conto dell'elemento soggettivo presente nelle condizioni proposte dalle parti, necessariamente assenti in un procedimento valutativo. In assenza di transazioni significative, il suo utilizzo va limitato, eventualmente, a confermare i risultati raggiunti con l'applicazione di metodi "analitici".

Più in dettaglio, i metodi diretti possono essere suddivisi in: metodi diretti fondati su multipli; metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici; metodi diretti in senso stretto.

I **metodi diretti fondati su multipli (o dei moltiplicatori di mercato)** rappresentano una metodologia valutativa che fonda la stima del valore aziendale seguendo l'attribuzione del mercato ad aziende similari confrontabili e omogenee, sulla base di valutazioni attribuite.

I **metodi diretti fondati su moltiplicatori empirici** determinano il valore dell'azienda utilizzando uno tra un moltiplicatore di mercato e grandezza espressiva del capitale d'impresa.

I **metodi diretti in senso stretto** identificano il valore di alcuni componenti dell'azienda tenendo conto di fattori per lo più esterni alla stessa, non sempre collegabili agli aspetti patrimoniali, reddituali e finanziari dell'azienda oggetto di valutazione, ma considerando opinioni collettive diffuse in settori specifici e per beni, materiali ed immateriali, di cui l'azienda si avvale.

3.2 Metodi indiretti

I metodi indiretti, invece, impostano il processo di stima del capitale economico dell'impresa su diverse fondamenta: la valutazione avviene basandosi su dati oggettivi e razionali, utilizzando flussi e grandezze conosciute.

In ordine alla valutazione si avranno le seguenti metodologie:

- Patrimoniali - semplici e complesse;
- Redditali;
- Miste - reddituali e patrimoniali;
- Finanziarie.

Metodo patrimoniale semplice

Secondo il metodo patrimoniale semplice il valore economico dell'azienda viene determinato rettificando il patrimonio netto contabile, rivalutato dalle rettifiche ai valori attivi e passivi secondo la seguente formula

$$W = K$$

Ove i termini della relazione sono:

W = Valore economico stimato della società

K = Patrimonio netto rettificato a valori correnti

La base di calcolo per la stima del valore è il Patrimonio Netto contabile che comprende gli utili di periodo e quelli accantonati negli esercizi precedenti.

Secondo il metodo patrimoniale la valutazione di un'impresa è ottenuta dalla somma algebrica del valore corrente attribuito analiticamente a ciascuna attività e passività patrimoniale, tangibile e monetaria. Le differenze tra valori contabili e correnti genereranno plusvalenze e minusvalenze.

Pertanto, il risultato finale della valutazione patrimoniale semplice sarà pari al patrimonio netto contabile dell'azienda, rettificato dai valori correnti come sopra descritti, al netto dell'eventuale

Metodo patrimoniale complesso

Secondo tale metodologia il valore economico dell'azienda è funzione del patrimonio netto contabile, rivalutato dalle rettifiche dei valori attivi e passivi secondo la formula $W = K$ e assoggettando a valutazione anche le attività patrimoniali intangibili. Conseguentemente con tale metodo complesso si determina, oltre al valore del patrimonio netto rettificato con il criterio semplice (K), anche il valore delle immobilizzazioni immateriali.

Tale metodologia si considera di primo grado quando mira a determinare il valore di beni immateriali con autonoma valutazione (marchi, brevetti, licenze, concessioni, autorizzazioni) mentre si definisce di secondo grado quando assegna un valore a beni immateriali non valutabili separatamente come l'avviamento.

Per tale metodo il procedimento di calcolo sarà:

$$W = K + I$$

Dove:

W = Valore del capitale economico

K = Valore del patrimonio netto rettificato con metodologia semplice

I = Valore di mercato complessivo dei componenti immateriali

Metodi reddituali

Il valore di un'impresa – rappresentativo dell'Equity Value – è ottenuto come capitalizzazione dell'infinito di un reddito medio atteso, scontato al tasso rappresentativo del costo del capitale proprio.

Tale valutazione si basa sul valore del capitale economico (W) quale funzione del reddito netto (R) che si prevede l'azienda sia in grado di generare stabilmente in futuro secondo la relazione:

$$W = f(R)$$

La formula assume una diversa struttura a seconda che si presumano redditi di durata indefinita o limitata nel tempo.

Nel primo caso il valore del capitale economico è rappresentato dal valore attuale di una rendita perpetua di importo pari al reddito netto (R), ovvero:

$$W = R/i$$

Dove:

W = valore dell'azienda

R = reddito netto normalizzato dell'azienda

i = tasso di attualizzazione, che rappresenta il tasso di rendimento atteso per il capitale di rischio.

Nel secondo caso il valore del capitale economico è rappresentato dal valore attuale di una rendita di importo pari al reddito netto (R) che ha una durata di (n) anni e viene attualizzata al tasso (i) che, analogamente al caso sopra evidenziato, corrisponde al tasso di rendimento atteso per il capitale di rischio. In particolare, il valore del capitale economico è espresso dalla seguente relazione:

$$W = R \times \text{an}_i$$

L'utilizzo di queste formule richiede un'analisi delle seguenti problematiche:

- La misura del reddito (R) da utilizzare, ovvero se fare riferimento a valori storici, a proiezioni di dati storici, o a risultati prospettici espressi in piani aziendali. Inoltre, occorre individuare quali elementi includere o escludere dal reddito netto al fine di considerare un reddito netto normalizzato
- Il numero di anni (n) in cui considerare il reddito netto, ovvero, se fare riferimento ad un periodo di tempo limitato o illimitato.
- La determinazione del tasso di attualizzazione (i) che esprime il rendimento richiesto da un portatore di capitale di rischio (Ke) per un investimento nella impresa oggetto di valutazione.

Il metodo reddituale risulta utilizzato dalla dottrina aziendalistica poiché ritenuto semplice e di rapida implementazione, anche se possiede limitazioni in ordine all'impiego del reddito netto condizionato dalle politiche di bilancio.

Metodi misti reddituali - patrimoniali

I metodi misti reddituali-patrimoniali tendono a valutare oggettivamente non solo la capacità prospettica dell'azienda di generare ricchezza in termini di reddito ma anche la consistenza patrimoniale della stessa.

Il metodo più utilizzato è il cosiddetto "U.E.C." in base al quale il valore del capitale economico risulta dalla somma tra il valore del patrimonio netto rettificato ed il valore attuale del "sovrareddito" o "sottoreddito" inteso come differenza tra la redditività effettiva dell'azienda e quella ritenuta congrua in base al capitale impegnato e al tasso di rendimento richiesto da un azionista per un investimento nell'azienda oggetto di valutazione. In particolare, il valore del capitale economico è espresso dalla seguente relazione:

$$W = K + \text{an}_i i' (R - iK)$$

Dove:

W = Valore del capitale economico

K = Patrimonio netto rettificato, calcolato con le modalità previste dai metodi patrimoniali descritti in precedenza

R = Reddito netto normale atteso, stimato secondo quanto descritto nei metodi reddituali analizzati in precedenza

i = Tasso di rendimento, espressivo del tasso di rendimento richiesto per un investimento in conto capitale nella azienda oggetto di valutazione;

i' = Tasso di attualizzazione del sovra/sotto reddito, espressivo del valore del tempo (ed eventualmente del rischio della azienda oggetto di valutazione);

$\text{an}_i i'$ = Sommatoria per (n) anni dei flussi attualizzati applicando un tasso di attualizzazione pari a (i').

La formula di cui sopra è anche nota nella sua versione più semplice, basata su una media ponderata dei valori risultanti con l'applicazione delle metodologie reddituali e patrimoniali:

$$W = K + (R - iK) / 2$$

Metodo finanziario**Discounted Cash Flow Method (flusso perpetuo)**

Secondo questa metodologia di valutazione il valore di un'impresa è ottenuto come capitalizzazione all'infinito di un flusso di cassa operativo (NOPLAT, net operating profit less adjusted taxes) scontato al tasso rappresentativo del costo medio ponderato del capitale (wacc = Weighted Average Cost of Capital). Il risultato così ottenuto è l'Enterprise Value: per disporre dell'Equity Value occorre detrarre dall'Enterprise Value la PFN (Net Financial Position).

Fra i modelli illustrati il Discounted Cash Flow (DCF) costituisce attualmente l'approccio metodologico valutativo più diffuso e più fondato secondo l'opinione dominante della dottrina e della prassi. Questo metodo trascura però la componente stock del valore aziendale, non enfatizza il valore e il ruolo degli Intangibles e amplifica il peso del mercato.

Il DCF Method si colloca tra le metodologie valutative nella categoria dei metodi basati sul calcolo del valore aziendale ottenuto tramite la sommatoria di flussi attesi dall'impresa da valutare.

Il risultato dell'applicazione del DCF Method è l'Enterprise Value (EV). Si pone quindi in alternativa e in posizione critica nei confronti del metodo reddituale, dimostrando la maggiore significatività ai fini valutativi aziendali del parametro sul quale è incentrato: il Free Cash Flow (flusso di cassa disponibile). Questo valore, rettificato della posizione finanziaria netta (PFN), permette di misurare l'Equity Value. Quest'ultimo fornisce il valore finale dell'impresa.

La metodologia di calcolo del DCF, si basa sulla sommatoria nel tempo dei flussi attesi, scontati ad un idoneo tasso e si presenta con il seguente algoritmo:

$$W = \frac{FCF_k}{\sum_k (1+wacc)^k} - \frac{PFN}{(1+wacc)^k}$$

Dove:

FCF = flusso di cassa della gestione caratteristica dell'impresa per remunerare entrambe le categorie di soggetti portatori di tutte le risorse finanziarie dell'impresa (Debt + Equity).

wacc = costo medio ponderato delle risorse finanziarie (Debt + Equity) a disposizione dell'impresa.

PFN = indica l'indebitamento finanziario netto dell'impresa e va sottratto all'Enterprise value per ottenere l'Equity value.

La formula va intesa nel senso che il ricercato valore di un'impresa (W) si ottiene sommando, lungo l'orizzonte temporale indefinito, il flusso medio caratteristico della sua gestione (FCF), scontato ad un tasso rappresentativo del costo medio ponderato delle risorse finanziarie utilizzate per generare quel flusso (wacc), a cui va sottratta la Net financial position.

Il parametro del FCF si raccorda significativamente con gli altri value driver aziendali, come evidenziato dalle seguenti espressioni:

NOPL

$$FCF = AT - Net Investment$$

Per quanto riguarda infine la determinazione del tasso di attualizzazione (wacc), esso è

rappresentato sotto forma di sommatoria degli indicatori dell'onerosità (tassi) delle due componenti della struttura finanziaria di impresa: i mezzi propri (Equity) e i mezzi di debito (Debt).

$$wacc = Ke * \frac{E}{(D+E)} + K_d * \frac{D}{(D+E)} \times (1-tax)$$

dove i termini indicati della relazione rappresentano i seguenti dati:

kd = costo del Debt (tasso), cioè costo del capitale di debito dell'impresa

Ke = costo dell'Equity (tasso), cioè costo del capitale proprio dell'impresa

tax = aliquota fiscale vigente

D = dimensione assoluta del Debt dell'impresa

E = dimensione assoluta dell'Equity dell'impresa

4. La scelta del metodo di valutazione

La scelta dei metodi di valutazione da adottare dipende dalle finalità della stima, dalle caratteristiche dell'azienda, dalle proprietà dei diversi metodi, dalla qualità della base informativa, dall'estensione dell'analisi fondamentale che è stato possibile esperire, dalla configurazione di valore ricercata.

È necessario evitare l'uso di un numero ingiustificato di metodi, sia la compilazione di procedimenti contraddittori. Soprattutto è necessario evitare di attribuire uguale valenza ad un numero consistente di metodi o di varianti, specie se sono strutturalmente differenti e conducono a risultati differenti.

Nel caso oggetto della presente stima, tenuto conto che trattasi della valutazione del ramo d'azienda di una società in liquidazione giudiziale, la scrivente ha ritenuto opportuno adottare, quale metodo di valutazione il c.d. "metodo patrimoniale semplice", in quanto sebbene rappresenti un metodo meno sofisticato da un punto di vista aziendalistico, offre l'indubbio vantaggio di basarsi su valutazioni mediamente oggettive.

Questo metodo inoltre risulta coerente sia con una cessione d'azienda secondo un criterio di funzionamento, sia secondo un criterio di liquidazione pura.

Risulta infatti chiaro che la procedura potrà cedere a terzi il ramo di azienda in un'ottica di continuazione dell'attività, nel caso in cui individui un soggetto dotato delle necessarie risorse finanziarie, gestionali, organizzative necessarie per effettuare un turnaround e riportare la stessa in situazione di redditività.

Ma la procedura, in seconda istanza, potrà anche cedere i singoli elementi costitutivi dell'azienda, in un'ottica di mera liquidazione concorsuale. Risulta pertanto chiaro che il valore dell'azienda funzionante nel suo complesso non potrà comunque risultare inferiore alla somma dei valori ricavabili da una cessione atomistica dei singoli cespiti.

5. Stima del ramo d'azienda

5.1 Individuazione del ramo d'azienda

Il Curatore ha individuato il perimetro delle attività patrimoniali che dovranno costituire il ramo

d'azienda che sarà oggetto di cessione.

Nello specifico, gli assets che rientreranno nel ramo d'azienda sono costituiti da:

- i beni mobili inventariati (beni strumentali e rimanenze);
- i marchi; e
- i crediti tributari.

Come precedentemente anticipato, poiché la vendita avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, viene specificatamente escluso il subentro da parte dell'eventuale acquirente nei debiti della società.

5.1.1 Avviamento

Un'azienda ben avviata fa leva su un aggregato di condizioni immateriali favorevoli, spesso rappresentato dai cosiddetti *intangibles* — know-how, capitale umano, processi aziendali rodati e collaudati, rapporti e contratti con la clientela, organizzazione, management — valori non singolarmente e autonomamente cedibili e non sempre espressi in dati contabili.

Detto complesso di valori, considerato unitariamente, è ciò che prende il nome di "Avviamento": *la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia il maggior valore che il complesso aziendale presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei singoli beni che lo compongono.*

In altri termini, l'avviamento esprime la potenzialità economica dell'azienda, la sua attitudine a conseguire redditi nel tempo.

Già in condizioni di normale operatività la valutazione dell'avviamento è operazione notoriamente delicata, in quanto riferibile più che a valori economici già espressi a bilancio, a ciò che una realtà aziendale ha potenzialmente da esprimere in chiave prospettica. L'avviamento incorpora infatti una visione rivolta al futuro, una capacità di generare flussi reddituali; visione che, con l'apertura della liquidazione giudiziale, è destinata a venire meno e con essa il valore intangibile che vi è sotteso, tanto prezioso quanto soggetto a rapida e irreversibile disgregazione.

A ciò si aggiunge una considerazione specifica che attiene alla natura stessa dell'avviamento ipotizzabile nel caso in esame.

Dottrina e prassi estimativa distinguono tra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. L'avviamento oggettivo è quello legato a fattori strutturali e impersonali dell'organizzazione (ubicazione, processi consolidati, rapporto con la clientela in quanto svincolato dalla figura del singolo, know-how codificato) ed è, in quanto tale, autonomamente trasferibile.

L'avviamento soggettivo, al contrario, è quello che promana dalle doti personali e professionali dell'imprenditore — la sua reputazione, la rete di relazioni, la capacità di attrarre e mantenere clientela in virtù di qualità individuali — ed è per sua natura non cedibile, perché si estingue con il distacco del titolare dal complesso aziendale.

Nel caso in esame, l'attività risulta fortemente legata alla figura dell'amministratore come confermato dalla stessa circostanza che il marchio ne porta il nome. Non esiste alcun patto di non concorrenza che inibisca al titolare di riprendere l'attività in concorrenza con il cessionario, né alcuna garanzia di permanenza dello stesso a supporto della continuità aziendale. In assenza di tali presidi negoziali, l'eventuale avviamento riscontrabile deve intendersi

prevalentemente di natura soggettiva e, come tale, non suscettibile di autonoma circolazione né di autonoma valorizzazione economica.

Tanto premesso in punto di diritto, si rileva inoltre sul piano fattuale che:

- l'impresa ha registrato negli ultimi esercizi risultati estremamente negativi, circostanza che di per sé esclude l'esistenza di una capacità di profitto attuale e prospettica;
- l'immobile sede legale e operativa della società non è ricompreso nel perimetro del ramo d'azienda oggetto di cessione, essendo destinato dal Curatore a separata alienazione. Tuttavia, la disponibilità dell'immobile in favore del cessionario del ramo d'azienda potrà eventualmente essere regolamentata separatamente, consentendo così la continuità operativa dell'attività nel medesimo sito produttivo.

Per tutti i motivi sopra esposti, la sottoscritta ritiene di non attribuire alcun valore all'avviamento.

5.2 Beni mobili inventariati

In particolare, i beni mobili inventariati da ricomprendere nel ramo d'azienda sono costituiti:

- dai beni strumentali; e
- dalle rimanenze.

5.2.1 Beni strumentali

I BENI STRUMENTALI oggetto di inventario hanno un valore complessivo pari ad **euro 178.311,00**, di seguito si riportano i prospetti estrapolati dallo stesso inventario (sono esclusi, e pertanto non saranno oggetto di cessione, i beni indicati nelle seguenti tabelle che riportano nelle note l'indicazione "presso suolificio"):

Mobili ufficio, computer e macchine elettroniche					
Q.tà	Descrizione	Valore di stima	Stato d'uso	n. foto	note
2	TENDE A RULLO	200,00 €	MEDIOCRE	foto n. 14	
1	SCRIVANIA RETTANGOLARE 210X100 COLO ROVERE	100,00 €	BUONO	foto n. 1	
1	ALLUNGO LATERALE 100X60	50,00 €	BUONO	foto n. 1	
1	CASSETTIERA TER CASSETTI COLOR ROVERE	50,00 €	BUONO	foto n. 2	
1	BOISERIA L.200 COLORE ROVERE CON 4 MENSOLE	100,00 €	BUONO	foto n. 5	
2	BOISERIA L.135 COLOR ROVERE CON 3 MENSOLE	80,00 €	BUONO	foto n. 6	
1	CONTENITORE CON CLASSIFICATORE COLOR ROVERE 90X46X78	50,00 €	BUONO	foto n. 4	
1	CONTENITORE 4 CASSETTI COLOR ROVERE 45X46X78	50,00 €	BUONO	foto n. 4	
1	CONTENITORE A DUE ANTE COLOR ROVERE 90X46X78	25,00 €	BUONO	foto n. 4	
1	POLTRONA CON BRACCIOLI IN PELLE	50,00 €	BUONO	foto n. 3	
2	SEDIE IN PELLE	50,00 €	BUONO	foto n. 3	
1	LINK SCRIVANIA DOPPIA MOD1600	100,00 €	BUONO	foto n. 11	
1	LINK ALLUNGO APPESO	30,00 €	BUONO	foto n. 12	
1	LINK SCRIVANIA DOPPIA MOD.1400	100,00 €	BUONO	foto n. 11	
1	LINK SCHERMO	25,00 €	BUONO	foto n. 12	
2	LINK CASSETTIERA 3 CS	75,00 €	BUONO	foto n. 11	
4	ARMADIO 900X798 CON 2 ANTE +TOP FINITURA 1800X360	150,00 €	BUONO	foto n. 7	
1	ARMADIO 900X1947 CON DUE ANTE	60,00 €	BUONO	foto n. 17	
1	ARMADIO 450X1947 CON ANTA E TOP FINITURA 1350X360	50,00 €	BUONO	foto n. 17	
2	VERSILIA SEDIA BASSA NET BY SY CON BASE ALLUMINIO E RUOTE GOMMATE	250,00 €	BUONO	foto n. 11	
1	POLTRONA NET PER RECEPTION	50,00 €	BUONO	foto n. 8	
1	POLTRONA SLIM RETE NERA N.6 PER SALA RIUNIONE	500,00 €	BUONO	foto n. 7	
2	MOBILE PASSPARTOUT CHIECHE TORTORA CON TOP BIANCO	150,00 €	BUONO	foto n. 13	
1	DIVANO ATTESA QUADRA	300,00 €	BUONO	foto n. 10	
1	TAVOLO ATTESA	50,00 €	BUONO	foto n. 10	
1	RECEPTION VOGUE BIANCO	600,00 €	BUONO	foto n. 8	
1	MOBILE PASSPARTOUT BIANCO	300,00 €	BUONO	foto n. 9	
1	TAVOLO RIUNIONI VELVET ROVERE	200,00 €	BUONO	foto n. 7	
1	MOBILE PASSPARTOUT BIANCO	120,00 €	BUONO	foto n. 9	
2	FIORIERE IN ACCIAIO	50,00 €	BUONO	foto n. 16	
2	MENSOLINI LACCATI A PARETE ZONA RECEPTION	50,00 €	BUONO	foto n. 9	
4	SEDIE MONOCOLORE CREMA	120,00 €	BUONO	foto n. 11	
1	TAVOLO SALA CAMPIONI	10,00 €	BUONO	foto n. 15	
1	MOBILE BASSO CON TOP E PIANO APPENDICE TORTORA	50,00 €	BUONO	foto n. 13	
6	ESPOSITORI	100,00 €	MEDIOCRE	foto n. 10	
1	INSEGNA ACCIAIO CORTEN	5,00 €	MEDIOCRE	foto n. 30 bis	
1	MOBILE NEXT LATTE LUCIDO	150,00 €	DISCRETO	foto n. 19	
1	FOTOCOPIATRICE	350,00 €	DISCRETO	foto n. 20	
1	NOTEBOOK ASUS X5DU	200,00 €	BUONO	foto n. 25	
1	PC ASSEMBLATO	150,00 €	BUONO	foto n. 25	
1	PC KATUN NEXT CCSA E5700	150,00 €	BUONO	foto n. 23	
1	COMPUTER ASUS	200,00 €	BUONO	foto n. 28	
2	PC MSI 4GB	300,00 €	BUONO	foto n. 24	
1	SYNOLOGY SYN DS216 PLAY CON GRUPPO CONTINUITA'	250,00 €	BUONO	foto n. 21	
1	APPLE I PHONE SERIALE SFK1SH3PAHG7W + BATTERY CASE	300,00 €	BUONO	foto n. 30	
1	KONICA MINOLTA FOTOCOPIATORE BIXHUB C284				
1	RADF DUPLEX RETE	500,00 €	BUONO	foto n. 22	

1	IPHONE XS MAX 256 GB SPACE GREY+SILICON CASE+HNVISGLASS	400,00 €	BUONO	foto n. 30	
1	IPHONE SFCJCN1A1N70X CON CUSTODIA	350,00 €	BUONO	foto n. 27	
1	LENOVO 27IMB05	200,00 €	BUONO	foto n. 25	
1	HP 15 EK0024NL NOTEBOOK	500,00 €	BUONO	foto n. 27	
1	HP 255 G8 NOTEBOOK	100,00 €	BUONO	foto n. 29	
1	APPLE IPHONE 6 SERIALE SC39POP4ZG5MRC ON CUSTODIA	60,00 €	BUONO	foto n. 27	
1	STAMPANTE MACH1 200 DPI S/N 3010198	50,00 €	BUONO	foto n. 26	
1	LEXMARK STAMPANTE MS415DN	25,00 €	BUONO	foto n. 23	
1	TERMINAL SERVER WINDOWS	15,00 €	BUONO	foto n. 25	
1	GRUPPO DI CONTINUITA' ERA PLUS 2000	50,00 €	BUONO	foto n. 21	
TOTALE		8.600,00 €			

Macchinari ed attrezzature					
Qtà	Descrizione	Valore di stima	Stato d'uso	n. foto	note
1	SCAFFAIATURA INDUSTRIALE MT11.30	500,00 €	BUONO	foto n. 80	
2	SCAFFALI IN METALLO	500,00 €	MEDIOCRE	foto n. 83	
1	TRANSPALLET MANUALE RULLO SINGOLO ANT. PO	50,00 €	BUONO	foto n. 92	
15	ESTINTORI	260,00 €	BUONO	foto n. 36	
1	CASSETTA PRONTO SOCCORSO	20,00 €	MEDIOCRE	foto n. 87	
1	FARO A LED ESTERNO+CREPUSCOLARE	50,00 €	BUONO	foto n. 51	
1	TRANSPALLET 4R MATRICOLA HJ01544321	100,00 €	BUONO	foto n. 31	
1	RADIOCOMANDO 4 TASTI C/BATTERIE	20,00 €	BUONO	foto n. 86	
1	CUCITRICE OMER MG30 COMPLETA DI CAPPELLOTTO	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 52	
1	CUCITRICE FASCO MOD F23A64-35PB	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 84	
1	SLITTA ELVI CON 1 FERRO DA STIRO	10,00 €	MEDIOCRE	foto n. 53	
1	SCAFFALE INDUSTRIALE	500,00 €	MEDIOCRE	foto n. 81	
1	SCAFFAIATURA COSTITUITA DA 22 SPALLE E 55 RIPIANI	300,00 €	MEDIOCRE	foto n. 82	
2	PORTAPELLI	10,00 €	MEDIOCRE	foto n. 33	
1	FORMERA DA 50	10,00 €	MEDIOCRE	foto n. 57	
2	TAVOLO CALZOLAIO	6,00 €	MEDIOCRE	foto n. 58	
11	CARRELLO A RETE 4 PIANI	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 34	
2	CARRELLO PORTA SCARPE 24 POSTI	10,00 €	MEDIOCRE	foto n. 85	
3	TAVOLO DA LAVORO 2 PIANI	10,00 €	MEDIOCRE	foto n. 59	
5	MODELLERIA PORTA ST 30 CASSETTI	40,00 €	MEDIOCRE	foto n. 54	
4	FORMERA DA 50	40,00 €	MEDIOCRE	foto n. 41	
4	ARMADIETTO SPOGLIATOIO	60,00 €	MEDIOCRE	foto n. 35	
1	MATRICE CON CENTRATORE FIBBIE	5,00 €	MEDIOCRE	foto n. 60	
1	COMPRESSORE SK19/10	200,00 €	MEDIOCRE	foto n. 61	
1	FORATRICE PER SOTTOPIEDI	50,00 €	SCARSO	foto n. 62	
1	TIMBRATRICE PNEUMATICA A CALDO	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 63	
1	MACCHINA DA CUCIRE NECCHI	100,00 €	MEDIOCRE	foto n. 55	
1	FRESATRICE PER SUOLE USATE	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 91	
1	SCARNITRICE	80,00 €	MEDIOCRE	foto n. 39	
1	APPLICATORE FIBBIE	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 40	
1	SMERIGLIATRICE A VORTICE	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 64	
1	TIMBRATRICE PER SOLETTE	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 65	
1	SPAZZOLATRICE	50,00 €	MEDIOCRE	foto n. 90	
1	SMERIGLIATRICE A TACCHI CON RAC.	30,00 €	MEDIOCRE	foto n. 89	
1	TUNNELASPIR. C/PARETI	50,00 €	DISCRETO	foto n. 68	
1	MACCHINA DA CUCIRE	50,00 €	BUONO	foto n. 69	

1	ESSICCATORE KAESER	100,00€	BUONO	foto n. 70	
1	MACCHINA RIFIATRICE SUTAVOLO	100,00€	DISCRETO	foto n. 79	
1	CAMBRATRICE MOD.CG8300N	350,00€	BUONO	foto n. 71	
20	CARRELLI A 4 PIANI	200,00€	BUONO	foto n. 34	
10	CARRELLI 20 PIANALI	200,00€	DISCRETO	foto n. 37	
1	IMPREGNASUOLE	1.000,00€	DISCRETO	foto n. 72	
1	COMPRESSORE	200,00€	DISCRETO	foto n. 67	
1	CUCITRICE	200,00€	DISCRETO	foto n. 88	
1	TIMBRATRICE MAPRO MOD.S800F	300,00€	BUONO	foto n. 76	
1	SMERIGLIATRICE ANTINCENDIO A 2 POSTI	1.500,00€	BUONO	foto n. 64	
1	SPAZZOLATRICE 2 RACCOLGITORI	1.500,00€	BUONO	foto n. 77	
4	STAMPI IN ALLUMINIO	200,00€	BUONO		presso suolificio
4	CAVE IN ALLUMINIO ART. SANDALO PUNTA	100,00€	BUONO		presso suolificio
1	INCOLIATRICE ANGELERI	800,00€	MEDIOCRE	foto n. 75	
4	MODELLERIE CON 4 CASSETTI	250,00€	DISCRETO	foto n. 78	
4	PORTAPELI	300,00€	BUONO		
2	MACCHINA PER CUCIRE	150,00€	DISCRETO		
	SMERIGLIATRICE VOLBER MOD.161/A				
	MATR.303/17	1.000,00€	BUONO	foto n. 66	
1	STAMPO ILENIA	100,00€	BUONO		presso suolificio
1	STAMPO COSIMA	100,00€	BUONO		presso suolificio
1	STAMPO EMILIA	100,00€	BUONO		presso suolificio
1	STAMPO ZUMBA	100,00€	BUONO		presso suolificio
1	STAMPO CINZIA	100,00€	BUONO		presso suolificio
1	SPACCAPELLE CAMOGA	2.500,00€	BUONO	foto n. 38	
1	MACCHINA IMPREGNASUOLE	2.000,00€	DISCRETO	foto n. 73	
1	TRANCIA A PONTE ATOM MOD HS 588	3.500,00€	BUONO	foto n. 74	
1	FUSTELLATRICE ATOM MOD HS 588	4.000,00€	BUONO	foto n. 74	
	MANOVIA COMPLETA 18 METRI DITTA ANZANI				
1	MODELLO TURBO MATIC MAT. 0601/2001	10.000,00€	DISCRETO	foto n. 43	
	PRESSA VERTICALE PER FUSTI E LATTINE				
1	MATR.1508630010	800,00€	DISCRETO	foto n. 44	
	SOLLEVATORE A TIMONE MARCA OM				
1	MATRICOLA F24559800519	13.000,00€	BUONO	foto n. 52	
	MACCHINA CUCISUOLE TAKING TK 2973				
1	MATR.9921352	900,00€	BUONO	foto n. 56	
1	COMPRESSORE SCK 15-10 SERIAL B.CA117496	3.500,00€	BUONO	foto n. 47	
	TRANCIA ATOM MOD.HS588/3 NUOVA MATR.				
1	10125343-1	13.000,00€	BUONO	foto n. 46	
	MACCHINA TIMBRA SCATOLE PNEUMATICA				
1	SICOMEC MOD.341/BSC	13.000,00€	BUONO	foto n. 42	
	ESICCATORE MOD. COOL 230/50 MATR.ITJ247985	300,00€	MEDIOCRE	foto n. 48	
1	SISTEMA ELITRON CAD/CAM	80.000,00€	BUONO	foto n. 49	
1	IMPIANTO ASPIRAZIONE E DEPURAZIONE	12.000,00€	BUONO	foto n. 50 e 51	
	TOTALE	170.511,00€			

5.2.2 Rimanenze

Le **RIMANENZE** oggetto di inventario, sono distinte in materie prime e prodotti finiti, e hanno un valore complessivo pari ad **euro 35.499,29**, di seguito si riportano i prospetti estrapolati dall'inventario:

MATERIE PRIME			
ARTICOLO	COLORE	PAIA	TOTALE
MARILU' SUOLA MICROTECH	/	350	341,25 €
ZEUS SUOLA TR BALDINI	/	150	99,00 €
DEVILIA SUOLA TR	/	350	336,00 €
VELLA SUOLA TR	/	300	540,00 €
VINNI	/	400	534,00 €
MARILU' SOTTOPIEDE FUSSBETT PVC	/	100	39,00 €
ARTICOLO	COLORE	PAIA	TOTALE
KATIA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PELLE	/	300	222,30 €
VERA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PELLE	/	50	37,05 €
TAGUA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PELLE	/	150	137,25 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	5004	20	22,92 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	AVIO	70	80,22 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	5001	12	13,75 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	LAMINATO ARGENTO	19	18,75 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	ORCHIDEA	15	17,19 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	NUDE	9	10,31 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	MODERN CAPOULETE OLIVE	25	28,65 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	LAMINATO AVIO	8	7,90 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	LAMINATO PELTRO	68	78,13 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	PELLE NERO	90	66,69 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	PELLE NATURALE	18	13,34 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	PELLE GHIACCIO	16	13,78 €
COSTA SOLETTA IMBOTTITA MM3 RICOPERTA PIUMA	BEIGE 1216	6	5,35 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PIUMA 5284	10	15,51 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PIUMA 5291	10	15,51 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	7035 BEIGE	17	15,15 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	LAMINATO TIMORO	8	9,19 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	MODERN KOI	10	11,46 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PALE GREEN	15	17,19 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PIUMA 5726	10	15,51 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PIUMA 5291	12	18,61 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	CAPRA PINK 62144	25	22,28 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	CAPRA FUXIA 2211	10	8,91 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PIUMA 5226	15	23,27 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PIUMA 5206	10	15,51 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	PALMA (VITELLO)	30	30,78 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	LEGNO (VITELLO)	50	51,30 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	ALCE ORO	45	21,60 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	ALCE ARACHIDE	60	28,80 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	ALCE BANDIERA	12	5,76 €
SPONGY SOLETTA IMBOTTITA MM3	ALCE SALVIA	10	4,80 €

ARTICOLO	COLORE	MQ	TOTALE
PIUMA 5276	SALVIA	12,64	132,72 €
PIUMA 5294	PAPAYA	1,3	13,65 €
PIUMA 5290	AVANA	3,56	37,38 €
PIUMA 5001	WALL	8,77	92,09 €
PIUMA 5291	AQUA	1,75	18,38 €
CAMOSCIO QUEEN	5244	0,5	4,58 €
CAMOSCIO QUEEN	6010	4,24	38,85 €
CAMOSCIO QUEEN	NERO	4,5	41,24 €
CAMOSCIO QUEEN	5001	3,85	35,29 €
CAMOSCIO QUEEN	5284	2,64	24,20 €
CAMOSCIO QUEEN	4005	11,24	103,01 €
ALASKA LUX	5284	1,24	11,36 €
ALASKA LUX	5276	2,57	23,55 €
ALASKA LUX	5244	7,14	65,44 €
ALASKA LUX	5118	2,65	24,29 €
ALASKA LUX	5291	7,11	65,16 €
ARTICOLO	COLORE	MQ	TOTALE
VITELLO-CERVO	SALVIA	8,26	59,47 €
VITELLO-CERVO	ARANCIO	5,52	39,74 €
VITELLO-CERVO	ORO	8,86	63,79 €
VITELLO-CERVO	ARACHIDE	2,64	19,01 €
VITELLO-CERVO	BANDIERA	23,77	171,14 €
VITELLO-CERVO	LILLAC	3,69	26,57 €
VITELLO-CERVO	VIOLA	4,06	29,23 €
VITELLO-CERVO	SELET	5,53	39,82 €
VITELLO-CERVO	CANARINO	5,15	37,08 €
VITELLO-CERVO	CARINZIA	5,54	39,89 €
VITELLO-CERVO	LATTE	4,4	31,68 €
VITELLO-CERVO	TITANO	3,69	26,57 €
VITELLO-CERVO	FUXIA	4,76	34,27 €
VITELLO-CERVO	CLOUD	3,93	28,30 €
VITELLO-CERVO	ACQUATIC	3,59	25,85 €
VITELLO-CERVO	CIPRIA	4,62	33,26 €
HORSY	ZEBRINO 9027 (VIOLA/NERO)	2,6	58,50 €
HORSY	GHEPARD 9021 (RUGGINE/NERO)	2,5	56,25 €
HORSY	ZEBRINO 9032 (FUXIA/NERO)	2,75	61,88 €
HORSY	ZEBRINO 9026 (ROSA/NERO)	2,92	65,70 €
HORSY	ZEBRINO 9024 (PETROLIO/NERO)	3,01	67,73 €
HORSY	GHEPARDINO 9012 (CANARINO/NERO)	2,91	65,48 €
HORSY	GIRAFFIANA 9031 (NOCCIOLA/BIANCO)	2,4	54,00 €
HORSY	SOMALI LEOPARD 9026 (ROSA/NERO MARRONE)	2,5	56,25 €
HORSY TINTA UNITA	9023	2,79	54,41 €
HORSY TINTA UNITA	9024 (PETROLIO)	3,01	58,70 €
HORSY TINTA UNITA	A16	2,66	51,87 €
HORSY TINTA UNITA	CELESTE	2,47	48,17 €
HORSY TINTA UNITA	9007	2,25	43,88 €
HORSY TINTA UNITA	9021 (RUGGINE)	6,47	126,17 €
HORSY TINTA UNITA	9033 (AMERA)	8,65	168,68 €
HORSY TINTA UNITA	9035 (GRANO)	3,81	74,30 €
HORSY TINTA UNITA	SPIGA	2,5	48,75 €
HORSY TINTA UNITA	9027 (VIOLA)	2,57	50,12 €
HORSY TINTA UNITA	9026 (ROSA)	0,5	9,75 €
HORSY TINTA UNITA	9015 (ERUCIATO)	0,5	9,75 €
HORSY TINTA UNITA	9017 (BIANCO)	5,14	100,23 €
HORSY TINTA UNITA	9025 (ROSSO)	5,65	110,18 €
HORSY TINTA UNITA	9032 (FUXIA)	1,7	33,15 €
HORSY TINTA UNITA	9014 (T/MORO)	5,84	113,88 €
HORSY TINTA UNITA	9010 (BOTTIGLIA)	7,5	146,25 €
HORSY TINTA UNITA	9006 (SALVIA)	3	58,50 €
HORSY TINTA UNITA	9013 (MILITARE)	2	39,00 €

ARTICOLO	COLORE	PAIA	TOTALE
S.G. NERO GOWING NEW IN CARDATE	/	25	36,00 €
ARTICOLO	COLORE	PAIA	TOTALE
CARIMBO SOLETTA IMBOTTITA SPACCA MM1,1+ TEXON+GOMMASCHIUMA	BIANCO	23	36,57 €
BATA ISANNA SPALLA GREZZO MM1+ TEXON+GOMMASCHIUMA	/	19	35,34 €
BATA ISANNA SPALLA GREZZO MM1+ TEXON+GOMMASCHIUMA	NAVY	15	27,90 €
ISANNA SOLETTA SPALLA GREZZO MM1+ TEXON+GOMMASCHIUMA	/	25	38,75 €
TAGUA MO. CUO. POM.+GRD INT+TACCO MOSO	/	95	250,80 €
TAGUA MO. CUO. POM.+GRD SACRA+TA2730	/	150	562,50 €
CANDY MICRO MM8 DIS.GERMANIA NEO+LASER+TACCO	/	65	48,75 €
LUISA GREZZO MONO IN CUIO POMICIATO MM4 CALZATA AMERICANA	/	30	36,86 €
LAVINIA CROSTA MM3+TACCO 3045 ISOLA+ANT.	/	90	167,40 €
ROSANGELA MONO MICROLITE MM5 BURRO+TACCO MASONITE+LASER	/	16	18,96 €
TRENZADO CON TRECCIA	/	40	38,60 €
ARTICOLO	COLORE	MQ	TOTALE
FIANCHI VEGETALE ART. PALIO	NERO STAMPA FORO	66,9	586,04 €
FIANCHI VEGETALE ART. PALIO	BIANCO STAMPA FORO	28,7	251,41 €
FIANCHI VEGETALE ART. PALIO	NATURALE STAMPA FORO	9,0	68,58 €
FIANCHI VEGETALE STAMPA CAIMANO	NERO	27	236,52 €
FIANCHI VEGETALE STAMPA CAIMANO	ARGENTO	18	157,68 €
FIANCHI VEGETALE STAMPA CAIMANO	PLATINO	2,5	21,90 €
FIANCHI VEGETALE STAMPA VIPERA	NERO	16	140,16 €
FIANCHI VEGETALE STAMPA VIPERA	NATURALE	75	571,50 €
FIANCHI VEGETALE STAMPA VIPERA	BIANCO	5	43,80 €
ARTICOLO	COLORE	MQ	TOTALE
FIANCHI AL VEGETALE SEGO ART. PALIO	NATURALE	25,19	230,12 €
FIANCHI AL VEGETALE SEGO ART. PALIO	NERO	19,8	180,87 €
FIANCHI AL VEGETALE SEGO ART. PALIO	TIMORO	5,34	48,78 €
FIANCHI AL VEGETALE SEGO ART. SAFFIANO	NERO	46,26	374,71 €
FIANCHI AL VEGETALE SEGO ART. SAFFIANO	NATURALE	5,61	45,44 €
ARTICOLO	COLORE	MQ	TOTALE
NAPPA LUXOR	EARTH CIPRIA	3	31,50 €
NAPPA LUXOR	BEIGE DORE	2	21,00 €
NAPPA LUXOR	POUDRE	1	10,50 €
NAPPA LUXOR	VERT FOREST	0,5	5,25 €
NAPPA LUXOR	OAT	2	21,00 €
NAPPA LUXOR	BLEU FAIENCE	4	42,00 €
ARTICOLO	COLORE	MQ	TOTALE
NAPPA TOP	FUXIA 2211	47,11	408,44 €
NAPPA TOP	IRIS	11,78	102,13 €
NAPPA TOP	TERRACOTTA	3,58	31,04 €
NAPPA TOP	TORTOISE	13,87	120,25 €
NAPPA TOP	KOI	5,93	51,41 €
NAPPA TOP	FIESTA	0,4	3,47 €
NAPPA TOP	PALE GREEN	3,97	34,42 €
ARTICOLO	COLORE	PZ	TOTALE
FIBBIA PASSO 12 FINITURA BRUNITA	/	2.500	101,25 €
FIBBIA PASSO 14 FINITURA BRUNITA	/	13.000	526,50 €
FIBBIA PASSO 16 FINITURA OTTONE ANTICO	/	18.000	783,00 €
FIBBIA PASSO 18 FINITURA OTTONE ANTICO	/	40.000	1.920,00 €
FIBBIA PASSO 22 FINITURA OTTONE ANTICO	/	1.500	81,00 €
FIBBIA PASSO 12 FINITURA BRUNITA	/	8.000	432,00 €
			15.246,41 €

PRODOTTO FINITO		
ARTICOLO	PAIA	TOTALE
THERA'S PAIA ESATTE	533	5.484,57 €
THERA'S ½ PAIA	272 ½	1.399,44 €
ANTICHI ½ PAIA	217 ½	725,87 €
ZEUS ½ PAIA	60 ½	200,70 €
ANTICHI PAIA	315	2.107,35 €
ZEUS PAIA	79	528,51 €
SLAYE PAIA ESATTE	91	980,07 €
SLAYE ½ PAIA	5 ½	26,93 €
BALDININI PAIA ESATTE	287	2.143,89 €
BALDININI ½ PAIA	18 ½	67,23 €
L'UOMO PAIA ESATTE	14	93,66 €
O DI OTRANTO PAIA ESATTE	4	26,76 €
L'ARTIGIANO PAIA ESATTE	2	13,38 €
SCAGLIONE PAIA ESATTE	46	473,34 €
PARTITA ANTICHI ROMANI ART. 1022 FONDO PARA	51	380,97 €
PAIA ESATTE MAURO DE BARI (FUORI PRODUZIONE)	120	1.080,00 €
PAIA ESATTE ZEUS (FUORI PRODUZIONE)	338	2.261,22 €
PAIA ESATTE BALDININI (FUORI PRODUZIONE)	150	1.723,50 €
PAIA ESATTE H44 (FUORI PRODUZIONE)	30	200,70 €
CAMPIONI ½ (FUORI PRODUZIONE)	100 ½	334,80 €
		20.252,88 €

Occorre precisare che il valore di stima dei suddetti beni è quello risultante dall'inventario e valorizzati come da inventario, e quindi a valore di liquidazione.

5.3 Rimanenze oggetto di contratto di fitto di ramo d'azienda

Con riferimento alle rimanenze con il contratto di affitto d'azienda del 03/08/2023, art.1, ultimo comma, le parti hanno convenuto che nell'affitto fossero ricomprese le rimanenze di magazzino, con obbligo della concedente di produrre un elenco valorizzato all'ultimo costo netto di acquisto entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

In adempimento di tale obbligo, _____ ha trasmesso alla _____, in data 06/09/2023, l'elenco delle rimanenze e i D.D.T., per un valore complessivo di euro 226.019,29. _____ con comunicazione PEC del 13/09/2023, ha confermato la corrispondenza delle rimanenze all'elenco trasmesso.

L'art.5 del contratto di affitto stabilisce che la conduttrice «*si obbliga al ripristino delle rimanenze in magazzino, con eventuale conguaglio in denaro, ed a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto*». Tale clausola consente di configurare due scenari alternativi:

➤ **Prima ipotesi (A):** la _____ non restituisce fisicamente le rimanenze.

In tal caso la _____ sarà tenuta a corrispondere il controvalore in denaro delle rimanenze consumate e non reintegrate. Per la procedura, le rimanenze trasferite con l'affitto costituiscono pertanto un credito pecuniario verso la _____ la cui esatta consistenza potrà essere determinata solo alla scadenza del contratto (02/08/2026), all'esito della verifica delle consistenze di magazzino e del calcolo del conguaglio. In questa ipotesi, il perimetro del ramo d'azienda include esclusivamente le rimanenze attualmente giacenti presso la sede aziendale, come risultanti

dall'inventario redatto dal Curatore, per un valore complessivo di € 35.499,29.

➤ **Seconda ipotesi (B):** la F restituisce fisicamente, in tutto o in parte, le rimanenze.

Alla scadenza del contratto, infatti, la potrebbe adempiere all'obbligo restitutorio anche mediante consegna materiale dei beni corrispondenti, per tipologia e quantità, a quelli ricevuti, in tale scenario, le rimanenze restituite entrerebbero a far parte del compendio aziendale della procedura e potrebbero essere ricomprese nella cessione del ramo d'azienda, incrementandone il valore.

Tuttavia, considerato che alla data di redazione della presente perizia non è possibile determinare con certezza se, alla scadenza del contratto di fitto (02/08/2026), la procederà alla restituzione fisica delle rimanenze ovvero al conguaglio in denaro, e in ossequio al principio di prudenza che deve guidare la stima nell'ambito di una procedura concorsuale, la scrivente ritiene di non poter attribuire alcun valore attuale alle rimanenze oggetto del contratto di fitto.

Ai fini della presente stima, pertanto, il perimetro del ramo d'azienda include esclusivamente le rimanenze attualmente giacenti presso la sede aziendale, come risultanti dall'inventario redatto dal Curatore, per un valore complessivo di euro 35.499,29. Resta fermo che, qualora alla scadenza del contratto la dovesse restituire fisicamente, in tutto o in parte, le rimanenze, queste entreranno a far parte del compendio della procedura e potranno costituire oggetto di separata valorizzazione e successiva cessione.

5.4 I marchi

I marchi creati e registrati della società sono i seguenti:

- **THERA'S** registrato nell'Unione Europea in data 05/11/2021 a seguito di domanda n.01850815 del 05/07/2021;
- **MAURO de BARI** registrato nell'Unione Europea in data 06/06/2012 con numero 0001494782 a seguito di domanda del 25/11/2011 con la seguente descrizione: "MAURO de BARI MADE IN ITALY" marchio figurativo composto dal nome e cognome di persona scritto in carattere Futura MP;
- **ANTICHI ROMANI** registrato nell'Unione Europea in data 20/07/2022 con numero 018671185 a seguito di domanda del 12/03/2022;
- **zeus** registrato nell'Unione Europea, rinnovato in data 30/09/2022 con numero 018616226 a seguito di domanda del 04/12/2021;
- **GIUNONE** registrato nell'Unione Europea in data 29/03/2013 con numero 0001531837 a seguito di domanda del 03/08/2012.

I marchi sono stati oggetto di stima da parte della Dott.ssa Giovanna Panzuto, con perizia giurata in data 22/12/2023, che ha attribuito un valore per complessivi **euro 142.935,80**; anche in sede di inventario il Curatore non si è discostato dalla valutazione fatta dal perito:

N.	Marchio	Data registrazione UE	Valore (€)
1	THERA'S	05/11/2021	46.618,84
2	MAURO de BARI	06/06/2012	19.272,25
3	ANTICHI ROMANI	20/07/2022	43.363,48
4	zeus	30/09/2022	33.681,23
5	GIUNONE	29/03/2013	-
TOTALE			142.935,80

Tuttavia, la sottoscritta ha riscontrato sulla banca dati TMview (sito internet: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/tmview>), dove è possibile consultare e cercare i marchi di tutti gli Uffici dei marchi ufficialmente riconosciuti che hanno aderito al sistema, che il marchio "MAURO de Bari" non risulta rinnovato alla scadenza dei 10 anni. Per tale motivo la sottoscritta ritiene di dover azzerare il valore di tale marchio.

La sottoscritta attribuisce quindi ai **marchi un valore estimativo pari ad euro 123.663,55**, il tutto come meglio riportato nel prospetto che segue:

N.	Marchio	Data registrazione UE	Valore (€)
1	THERA'S	05/11/2021	46.618,84
2	MAURO de BARI	06/06/2012	-
3	ANTICHI ROMANI	20/07/2022	43.363,48
4	zeus	30/09/2022	33.681,23
5	GIUNONE	29/03/2013	-
TOTALE			123.663,55

5.5 I crediti tributari

Nel bilancio alla data del 24/03/2025, data di apertura della liquidazione giudiziale, sono riportati i seguenti crediti tributari:

1) Credito IRES (EE)	20.824,99
2) Credito IRAP (EE)	4.601,00
3) Credito IVA annuale	324.432,00
4) Credito d'imposta R & S	2.694,99
5) Credito d'imp. Investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)	544,36
6) Credito d'imposta Industria 4.0	46.678,50
7) Credito d'imp. Inv Mezzogiorno	11.096,39

Totale 410.872,23

Da una verifica delle dichiarazioni fiscali emerge il seguente quadro:

1) Credito IRES: nella dichiarazione iniziale dei redditi (Modello Redditi SC 2025), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di dichiarazione di liquidazione giudiziale, presentata dal Curatore dott. Fabio Romano, è riportato un credito pari ad **euro 20.825,00**, che conferma quanto indicato nel modello dichiarativo ante apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

2) Credito IRAP: nella dichiarazione ai fini IRAP, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di dichiarazione di liquidazione giudiziale, presentata dal Curatore dott. Fabio Romano, è riportato un credito pari ad **euro 4.221,00**, che conferma quanto indicato nel modello dichiarativo ante apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

3) Credito IVA annuale: dall'analisi del Modello IVA 74-BIS emerge un credito IVA annuale pari ad euro 322.882,00. Il successivo Modello IVA 2026 evidenzia, invece, un credito pari ad **euro 310.746,00**, la differenza, pari a euro 12.136,00, è riconducibile alla registrazione di n. 5 note di credito;

4) Credito d'imposta R & S: dal modello Redditi SC 2025 risulta un credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013 e seguenti disposizioni), codice credito B9, rigo RU2 pari ad **euro 2.695,00**;

5) Credito d'imp. Investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE): nel modello Società di Capitali 2025 risulta un credito d'imposta beni strum. nuovi L.160/19 (EE), codice credito H4, rigo RU2 pari ad **euro 107,00**;

6) Credito d'imposta Industria 4.0: dal modello Redditi SC 2025 risulta un credito in Investimenti in beni strumentali nuovi materiali ex art. 1, comma 1057, Legge n.178/2020 (Allegato A, Legge n. 232/2016), codice credito 2L, rigo RU2, pari ad **euro 46.679,00**;

7) Credito d'imp. Inv Mezzogiorno: dal modello Redditi SC 2025 risulta un credito Investimenti beni strumentali Mezzogiorno ex Legge n. 208/2015, codice credito C4, rigo RU2, pari ad **euro 11.412,00**.

Il tutto come meglio rappresentato nel prospetto che segue:

PROSPETTO CREDITI TRIBUTARI		
1	Credito IRES	€ 20.825,00
2	Credito IRAP	€ 4.221,00
3	Credito IVA annuale	€ 310.746,00
4	Credito d'imp. Investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)	€ 107,00
5	Credito d'imposta R & S	€ 2.695,00
6	Credito d'imposta Industria 4.0	€ 46.679,00
7	Credito d'imp. Inv Mezzogiorno	€ 11.412,00
	Totale	€ 396.685,00

Si riporta nel prospetto che segue la riconciliazione dei crediti tra i valori riportati in Bilancio e quelli riportati nelle dichiarazioni fiscali:

Credito tributario	Valore a bilancio al 24/03/2025 (€)	Valore da dichiarazione (€)	Scostamento (€)	Note
Credito IRES	20.824,99	20.825,00	+0,01	Arrotondamento all'unità di euro in dichiarazione
Credito IRAP	4.601,00	4.221,00	-380,00	Rettifica intervenuta in sede di dichiarazione presentata dal Curatore
Credito IVA annuale	324.432,00	310.746,00	-13.686,00	L'importo da Mod. IVA 2026 recepisce rettifiche e compensazioni intervenute medio tempore
Credito R&S	2.694,99	2.695,00	+0,01	Arrotondamento all'unità di euro in dichiarazione
Credito beni strum. nuovi L. 160/2019	544,36	107,00	-437,36	Il valore a bilancio includeva verosimilmente storni non ancora contabilizzati
Credito Industria 4.0	46.678,50	46.679,00	+0,50	Arrotondamento all'unità di euro in dichiarazione
Credito investimenti Mezzogiorno	11.096,39	11.412,00	+315,61	Il rigo RU2 recepisce la quota di credito maturata nell'esercizio, superiore al saldo contabile esposto a bilancio

5.5.1 Verifica spettanza dei crediti tributari

La scrivente ha proceduto alla verifica della spettanza sostanziale di ciascun credito tributario, accertando l'esistenza dei presupposti normativi, l'effettiva maturazione, l'assenza di cause di decadenza e la disponibilità della documentazione a supporto. L'analisi è stata condotta mediante esame delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di comunicazione agevolativa e della documentazione contabile acquisita dal Curatore.

Credito IRES e Credito IRAP: entrambi emergono dalle dichiarazioni dei redditi presentate (Modello Redditi SC 2025), sia nella versione ante procedura sia in quella presentata dal Curatore per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di dichiarazione della liquidazione giudiziale. La coincidenza degli importi tra le due dichiarazioni (euro 20.825,00 per IRES ed euro 4.221,00 per IRAP) costituisce elemento di conferma della correttezza della liquidazione.

Credito IVA annuale: il credito, pari ad euro 310.746,00, risulta dal Modello IVA 2026. La verifica ha riguardato la regolare presentazione della dichiarazione annuale IVA, la corretta liquidazione dell'imposta e l'assenza di cause ostative al riconoscimento del credito.

Credito d'imposta R&S (art. 3 D.L. 145/2013): il credito, pari ad euro 2.695,00 (codice B9, rigo RU2 del Modello Redditi SC 2025), è stato generato a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La disciplina richiede la certificazione contabile da parte di un revisore legale o del collegio sindacale ai sensi del comma 11 dell'art.3 del D.L. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9/2014. La scrivente ha acquisito le "Certificazione di effettività delle spese sostenute", relative al periodo 2016-2019, rilasciate dal revisore legale che certificano il credito maturato.

Credito d'imposta investimenti beni strumentali nuovi L. 160/2019: il credito, pari ad euro 107,00 (codice H4, rigo RU2), è riferito alla disciplina di cui all'art. 1, commi 185-197, della L. 160/2019.

Sotto il profilo della spettanza, il credito risulta indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si rilevano cause di decadenza, ma il valore esiguo e il divieto normativo di trasferimento ne determinano l'esclusione dal perimetro dell'operazione per le ragioni esposte al successivo paragrafo sulla cedibilità.

Credito d'imposta Industria 4.0: il credito, pari ad euro 46.679,00 (codice 2L, rigo RU2), la spettanza è subordinata al soddisfacimento dei requisiti tecnici di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 e all'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione.

È stata reperita la perizia tecnica asseverata rilasciata in data 23/02/2022 dall'ing. Riccardo Scarati (iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bari al n. 8931) ai sensi dell'art. 1, comma 1062, della L. 178/2020, relativa al bene EliCUT K1 mod. Booster L2 (tavolo da taglio a CNC), matricola 312211226, per un valore di investimento di € 115.000,00.

La perizia attesta che il bene rientra nell'Allegato A, Gruppo I («macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti»), soddisfa tutti e cinque i requisiti obbligatori (controllo CNC, interconnessione con caricamento da remoto, integrazione con il sistema logistico, interfaccia HMI, conformità sicurezza) e due dei tre requisiti ulteriori (telemanutenzione e monitoraggio continuo), con messa in funzione nel 2021 e interconnessione verificata entro il 23/02/2022. Il credito risulta altresì correttamente esposto in dichiarazione ed è supportato dalle fatture di acconto nn. 193/21 e 212/21 di _____, dal DDT n. 276 del 28/12/2021 e dal modulo di valutazione preliminare del fornitore, tutti recanti espresso riferimento alla disciplina agevolativa.

Occorre precisare, tuttavia che per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, l'art. 1, comma 1057, L. 178/2020 prevedeva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un credito del 40% fino a 2,5 milioni di euro. Poiché il bene è stato consegnato a dicembre 2021 ma l'interconnessione — che per i beni 4.0 determina il momento di effettuazione dell'investimento — è stata verificata dall'ing. Scarati in data 23/02/2022, l'investimento si considera effettuato nel 2022 e sconta l'aliquota del 40%. Su un imponibile di € 115.000, il 40% dà € 46.000: lo scostamento di € 679 rispetto ai € 46.679 esposti in dichiarazione è verosimilmente riconducibile a costi accessori (installazione, formazione, trasporto) concorrenti alla base di calcolo. La scrivente, inoltre, ha verificato la presenza, tra i beni strumentali oggetto di inventario e di perizia giurata da parte dell'ing. Francesco Russo, di cespiti riconducibili ai beni agevolati. Alla luce della documentazione acquisita, la scrivente ritiene che il credito presenti pieni elementi di spettanza.

Credito d'imposta investimenti Mezzogiorno: il credito, pari ad euro 11.412,00, la spettanza presuppone l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio agevolato e il rispetto del vincolo di permanenza dei beni (cinque anni, ovvero tre per le PMI). L'ubicazione nel comune di Bisceglie, la presentazione del Mod. CIM17 in data 10/03/2022 e l'indicazione del doppio riferimento agevolativo nelle fatture di acquisto («Credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno») depongono per la sussistenza dei presupposti, fermo il rischio di verifica della permanenza dei beni per il periodo minimo.

5.5.2 Valutazione sulla cedibilità dei crediti tributari

La disciplina della cessione dei crediti fiscali ha conosciuto, nel tempo, una progressiva evoluzione e un significativo ampliamento, non solo per effetto di interventi normativi di rango primario, ma anche attraverso regolamenti attuativi, documenti di prassi amministrativa (interpelli e circolari) e, in taluni casi, grazie all'apporto della giurisprudenza, la quale ha svolto un ruolo di vero e proprio apripista per successive modifiche legislative e orientamenti applicativi. Tale evoluzione si è costantemente mossa nel tentativo di contemperare le esigenze di circolazione dei crediti nel mercato con quelle di tutela dell'Erario, mantenendo fermi i poteri di controllo e di recupero dell'Amministrazione finanziaria.

Le fonti normative che disciplinano la possibilità di cessione dei crediti fiscali sono differenziate a seconda della natura del tributo. Con riferimento alle imposte dirette, la disciplina è contenuta principalmente nell'articolo 43-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 — introdotto dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 28 dicembre 1995 — il quale prevede, al comma 1, che le disposizioni degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applichino anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Per quanto concerne l'IVA, la disciplina di riferimento è dettata dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70.

Gli articoli 43-bis e 43-ter del DPR n. 602/1973 costituiscono, pertanto, il nucleo normativo principale in materia di cessione dei crediti per imposte dirette, disciplinando l'oggetto, la forma, le modalità di notificazione e gli effetti della cessione, nonché prevedendo specifici limiti e cautele, quali il divieto di doppia cessione, il divieto di cessione dei crediti richiesti a rimborso mediante istanza e non tramite dichiarazione, nonché la possibilità di recupero dei crediti indebitamente rimborsati.

Alla luce del quadro normativo e di prassi sopra delineato, si riportano di seguito, per ciascun credito tributario oggetto di analisi, le valutazioni effettuate in ordine alla loro trasferibilità e alla possibilità di ricomprenderli nel ramo d'azienda oggetto di cessione.

1) Credito IRES e 2) Credito IRAP

Il trasferimento dei crediti tributari, anche nell'ipotesi di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, è disciplinato dall'articolo 43-bis del DPR 602/1973 e dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta. La normativa richiamata stabilisce che possono essere ceduti esclusivamente i crediti richiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, restando in ogni caso impregiudicati i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni, all'attività di accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente cedente.

Tale disciplina evidenzia come la circolazione dei crediti IRES e IRAP non sia libera, né automaticamente connessa al trasferimento del complesso aziendale, ma subordinata al rispetto di presupposti normativamente tipizzati. Anche a seguito dell'eventuale cessione del credito, il rapporto tributario permane in capo al soggetto che lo ha maturato, il quale resta destinatario dei poteri di verifica e accertamento dell'Amministrazione finanziaria, a conferma della natura autonoma e personale del credito d'imposta rispetto all'azienda o al ramo trasferito.

Sotto il profilo civilistico, deve pertanto escludersi che i crediti IRES e IRAP possano seguire

automaticamente il trasferimento del ramo d'azienda ai sensi degli articoli 2558 e seguenti del codice civile. Tali crediti non costituiscono rapporti giuridici funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, bensì posizioni soggettive di natura tributaria, la cui esistenza ed esigibilità dipendono da presupposti legali e da verifiche riservate all'Amministrazione finanziaria.

Ne consegue che l'eventuale inclusione dei crediti IRES e IRAP nel perimetro del ramo d'azienda oggetto di cessione determinerebbe profili di incertezza giuridica, sia con riferimento all'effettivo trasferimento dei crediti stessi, sia in relazione al permanere dei poteri di controllo e accertamento in capo all'Amministrazione finanziaria nei confronti del cedente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che i crediti IRES e IRAP maturati anteriormente all'apertura della procedura non possano essere ricompresi nel ramo d'azienda oggetto di cessione, risultando invece maggiormente coerente e conveniente per la procedura procedere alla richiesta di rimborso ovvero alla loro cessione autonoma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 43-bis del DPR 602/1973 e al decreto ministeriale n. 384/1997.

3) Credito IVA annuale

Si evidenzia che l'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988 consente la cessione esclusivamente del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale e richiesto a *rimborso* dal cedente.

La prassi amministrativa, ormai consolidata, ha costantemente chiarito che possono formare oggetto di cessione unicamente i crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale e richiesti a rimborso secondo la procedura di cui all'articolo 38-bis del DPR 633/1972, successivamente alla presentazione della dichiarazione, restando esclusa ogni diversa modalità di trasferimento del credito stesso (cfr. risoluzione n. 279/E/2002; risposta a istanza di consulenza giuridica n. 1/2019; risposta a interpello n. 469/2020).

Nell'ambito delle operazioni straordinarie, la prassi amministrativa ammette, in via eccezionale, il trasferimento del credito IVA alla società beneficiaria del complesso aziendale senza necessità di notifica della cessione del credito ex articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a presupposti rigorosi. In particolare, qualora l'operazione straordinaria non determini l'estinzione del soggetto dante causa — come nel caso della cessione di ramo d'azienda — l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il trasferimento del credito IVA è efficace esclusivamente qualora l'attività afferente al ramo ceduto sia gestita mediante contabilità separata (risoluzione Ministero delle Finanze n. 183/1995; risposta a interpello n. 402/2019).

Tale impostazione trova ulteriore conferma nel fatto che, anche in presenza di una valida richiesta di rimborso o di una cessione del credito, l'Amministrazione finanziaria non perde i propri poteri di controllo, né viene meno la possibilità di opporre la compensazione del credito IVA con debiti tributari anteriori. In particolare, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale, l'articolo 155 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza consente espressamente la compensazione tra crediti e debiti tributari omogenei maturati anteriormente all'apertura della procedura, a conferma della natura autonoma del credito IVA rispetto ai rapporti contrattuali e aziendali cui esso può essere economicamente riferibile.

Sotto il profilo civilistico, deve inoltre escludersi che il credito IVA ante procedura possa seguire automaticamente il trasferimento del ramo d'azienda ai sensi degli articoli 2558 e seguenti del

codice civile. Il credito IVA, infatti, non costituisce un credito "funzionale" all'esercizio dell'azienda, bensì un credito di natura strettamente tributaria, la cui esistenza, liquidità ed esigibilità sono subordinate a presupposti e verifiche riservati all'Amministrazione finanziaria. La sua circolazione non è libera, ma soggetta a condizioni specifiche di legge, tra cui la preventiva richiesta di rimborso e il permanere della responsabilità solidale del cessionario con il cedente in caso di credito non dovuto.

Ne consegue che l'inclusione del credito IVA ante procedura nel ramo d'azienda esporrebbe la procedura a rilevanti profili di incertezza, sia in ordine all'effettivo trasferimento del credito, sia con riferimento ai poteri di controllo e di compensazione dell'Amministrazione finanziaria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il credito IVA maturato anteriormente all'apertura della procedura, ancorché riferibile all'attività del ramo d'azienda oggetto di cessione, non possa essere ricompreso nel ramo stesso, risultando invece maggiormente coerente e conveniente per la procedura procedere alla richiesta di rimborso ovvero alla sua cessione autonoma, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

4) Credito d'imposta R&S

In via preliminare, occorre evidenziare che, con la risposta n. 72 dell'8 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento agevolato e che, in via generale, non è liberamente trasferibile a soggetti terzi per effetto di meri atti realizzativi. La disciplina agevolativa prevede, infatti, che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa, a conferma della stretta correlazione tra il credito e l'attività che ne ha determinato la maturazione.

Il trasferimento della titolarità del credito d'imposta è ritenuto ammissibile soltanto nei casi in cui specifiche disposizioni giuridiche prevedano, in conseguenza dell'operazione straordinaria posta in essere, una confusione dei diritti e degli obblighi facenti capo ai diversi soggetti giuridici coinvolti. A titolo esemplificativo, l'Amministrazione finanziaria ha individuato tra tali fattispecie le operazioni di fusione, la successione per causa di morte dell'imprenditore individuale, la scissione e la cessione del ramo d'azienda che ha generato il credito.

Nel caso di specie, pur potendo astrattamente ricondurre la fattispecie in esame a una delle ipotesi che consentono il trasferimento della titolarità del credito, occorre tuttavia considerare che il valore estremamente contenuto del credito (pari a euro 2.695,00), rende la sua eventuale inclusione nel perimetro del ramo d'azienda oggetto di cessione scarsamente conveniente sotto il profilo economico e potenzialmente pregiudizievole sotto il profilo giuridico.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo non debba essere ricompreso nel ramo d'azienda oggetto di cessione, risultando maggiormente coerente con le esigenze di tutela della procedura escluderlo dal perimetro dell'operazione.

5) Credito d'imposta Investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (EE)

Occorre evidenziare che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato

dall'articolo 1, commi 185-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella formulazione previgente applicabile al caso di specie, era espressamente incedibile e non trasferibile, neppure all'interno del perimetro del consolidato fiscale. Tale limitazione discende dal chiaro divieto previsto dal comma 191 della medesima disposizione normativa, che escludeva qualsiasi forma di trasferimento del credito a soggetti diversi da quello che aveva effettuato l'investimento agevolato.

La disciplina agevolativa in esame conferma, pertanto, la natura strettamente personale del beneficio, il quale matura esclusivamente in capo al soggetto che ha sostenuto la spesa e può essere utilizzato unicamente da quest'ultimo secondo le modalità previste dalla legge. Ne consegue che il credito d'imposta non può costituire oggetto di atti dispositivi, né può essere attratto nel perimetro di operazioni straordinarie, quali la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla riferibilità economica dell'investimento all'attività trasferita.

Alla luce del divieto normativo espresso e della conseguente intrasferibilità del credito, deve escludersi che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, pari a euro 107,00, possa essere ricompreso nel ramo d'azienda oggetto di cessione. Tale conclusione appare, inoltre, coerente con un criterio di razionalità economica e di tutela della procedura, considerato il valore estremamente contenuto del credito stesso.

6) Credito d'imposta 4.0

In via preliminare, occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile *"esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241"*, senza tuttavia prevedere un espresso divieto di trasferimento della titolarità del credito.

Coerentemente con il tenore letterale della norma, i documenti di prassi relativi alla disciplina vigente — in particolare la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 23 luglio 2021¹ e la risposta

¹ Circolare AGE.AGEDC001.REGISTRO CIRCOLARI.0000009.23-07-2021-U OGGETTO: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

A pag. 36 **"5.6 Utilizzo del credito d'imposta da parte di un soggetto diverso da quello che lo ha maturato"**

5.6.1 Operazioni straordinarie

Domanda

Si chiede se il credito d'imposta in esame possa essere trasferito in caso di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda (ad esempio, da ditta individuale a società) oppure in caso di altra operazione straordinaria (ad esempio, trasformazione).

Risposta

Preliminarmente si rileva che l'Amministrazione finanziaria, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare la non trasferibilità dei crediti d'imposta di natura simile a quello in argomento in forza della natura soggettiva dei medesimi:

essi infatti maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l'investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare n. 38/E del 9 maggio 2002), successione per decesso dell'imprenditore individuale (cfr. risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003), scissione (cfr. risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell'ambito della cessione del ramo d'azienda che lo ha generato (cfr. risposta a istanza di interpello n. 72 dell'8 marzo 2019).

Inoltre, nella circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, emanata a commento del meccanismo di recapture nell'ambito della disciplina dell'iper ammortamento di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. decreto dignità), che si attiva nelle ipotesi assimilabili a quelle del presente credito d'imposta, ossia quando i beni agevolati sono "ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa", è stato precisato che: "la fattispecie della cessione del singolo bene debba essere separata dalla diversa ipotesi del trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale oggetto di un'operazione straordinaria (indipendentemente dal fatto che questa sia fiscalmente neutrale o realizzativa). In quest'ultima ipotesi, infatti, il trasferimento del bene nell'ambito di un'azienda o di un ramo d'azienda, diversamente dall'ipotesi del trasferimento del singolo cespite, non vanifica la finalità sottesa alle disposizioni agevolative: in tal caso, infatti, l'azienda mantiene, sotto il profilo tecnologico e digitale,

a interpello n. 508 del 23 luglio 2021 — hanno chiarito che, pur in presenza di un generale principio di intrasferibilità dei crediti d'imposta di natura soggettiva per effetto di meri atti realizzativi, sono ammesse specifiche ipotesi di trasferimento della titolarità del credito in capo a soggetti diversi da quello che lo ha originariamente maturato.

In particolare, la prassi amministrativa individua le seguenti fattispecie in cui il trasferimento del credito d'imposta è ritenuto legittimo:

- attribuzione al socio del credito maturato in capo a una società di persone;
- attribuzione al collaboratore familiare del credito maturato in capo all'impresa familiare;
- attribuzione al socio del credito maturato in capo a una società cooperativa che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR;
- trasferimento del credito nell'ambito di operazioni straordinarie che comportino una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti;
- trasferimento agli eredi del credito maturato in capo all'imprenditore deceduto;
- trasferimento del credito tra i soggetti aderenti al consolidato fiscale.

Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie, il paragrafo 5.6.1 della circolare n. 9/E/2021 chiarisce che il trasferimento della titolarità del credito è ammissibile limitatamente alle operazioni che comportino una confusione di diritti e obblighi tra i soggetti interessati, quali, a titolo esemplificativo, la fusione (cfr. circolare n. 38/E/2002), la scissione (cfr. risoluzione n. 143/E/2003), la successione per causa di morte dell'imprenditore individuale (cfr. risoluzione n. 140/E/2003) e la **cessione del ramo d'azienda** in relazione al quale il credito è maturato (cfr. risposta a interpello n. 72 dell'8 marzo 2019).

Dalla ricostruzione normativa e di prassi emerge, pertanto, un criterio generale secondo cui, in presenza di operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento del bene agevolato unitamente all'azienda o al ramo d'azienda nell'ambito del quale il credito d'imposta è maturato, l'avente causa subentra nella titolarità del credito e continua a beneficiarne secondo le medesime regole originariamente determinate in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto mutamento della proprietà del complesso aziendale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che, nel caso di specie, ricorrano i presupposti per l'applicazione del principio sopra richiamato, atteso che tra i beni oggetto di cessione è rinvenibile il bene strumentale agevolato dal quale origina il credito d'imposta.

Quanto al quantum, per le ragioni già esposte al paragrafo 5.4.1 — e in particolare in applicazione dell'aliquota del 40% sull'imponibile certo di € 115.000,00, con esclusione prudenziale dei costi accessori che avevano determinato il maggior importo esposto in dichiarazione — la scrivente ritiene di assumere un valore del credito pari a euro 46.000,00. Ne consegue che il credito d'imposta

sempre lo stesso livello "qualitativo". In altre parole, i beni agevolati e l'azienda in cui essi sono inseriti continuano ad essere utilizzati come un complesso unitario, tecnologicamente trasformato, in coerenza con la ratio della norma agevolativa. Pertanto, il mutamento della titolarità di un'azienda (o di un ramo d'azienda) che contiene uno o più beni agevolati non comporta il venir meno dell'iper ammortamento, la cui fruizione continuerà, in capo all'avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale".

Ciò rilevato, si ritiene che anche al credito d'imposta in esame si applichi il principio desumibile dai citati documenti di prassi, ovvero che, in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente e dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale

per investimenti in beni strumentali nuovi ex articolo 1, comma 1059, della legge n. 178/2020, per l'importo prudenziale di **euro 46.000,00, può essere legittimamente trasferito unitamente al ramo d'azienda oggetto di cessione**, con prosecuzione della fruizione in capo al cessionario secondo le regole applicabili al soggetto cedente.

7) Credito d'imposta Investimenti beni strumentali Mezzogiorno ex Legge n. 208/2015:

si rileva che il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, previsto dalla legge n. 208/2015, è riconosciuto a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Sud Italia (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo), effettuati nel periodo di applicazione della disciplina agevolativa. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal periodo d'imposta di maturazione e nei periodi successivi, fino a completo esaurimento.

La disciplina ordinaria del credito in esame non prevede espressamente la possibilità di cessione o trasferimento a terzi, a differenza di quanto stabilito per altre tipologie di crediti d'imposta di più recente introduzione (quali, ad esempio, i crediti derivanti dai bonus edilizi). L'orientamento applicativo e istituzionale è costantemente nel senso di ritenere che il credito debba essere utilizzato direttamente dal soggetto beneficiario, rimanendo strettamente collegato all'investimento effettuato e al relativo presupposto territoriale.

Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno costituisce, infatti, un aiuto di Stato di natura territoriale, concesso in funzione dell'ubicazione della struttura produttiva e dell'investimento realizzato dal beneficiario originario, con intensità differenziate in base alla dimensione dell'impresa e nel rispetto di specifici limiti di costo agevolabile. Tale caratterizzazione comporta che il mantenimento del beneficio sia subordinato al rispetto di stringenti vincoli, tra cui la permanenza dei beni agevolati nella struttura produttiva localizzata nel territorio agevolato, la prosecuzione dell'attività da parte del soggetto beneficiario e il rispetto del vincolo temporale di destinazione dei beni (pari a cinque anni ovvero a tre anni per le PMI).

Alla luce di tali limiti e condizioni, e a differenza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1059, della legge n. 178/2020 per altre fattispecie agevolative, deve ritenersi che il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno non possa essere liberamente trasferito unitamente al ramo d'azienda, se non a fronte della rigorosa continuità soggettiva, oggettiva e territoriale richiesta dalla normativa di riferimento.

Pertanto, considerata la natura territoriale del beneficio, l'assenza di una previsione normativa che ne consenta la cessione autonoma e i rilevanti vincoli di mantenimento, si ritiene che il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, pari a euro 11.412,00, NON possa essere ricompreso nel ramo d'azienda oggetto di cessione, risultando preferibile, in un'ottica di tutela della procedura, escluderlo dal perimetro dell'operazione.

6. Il valore di cessione

All'esito delle determinazioni effettuate, il ramo di azienda oggetto di cessione è costituito dalle attività di seguito indicate:

Descrizione	Valore
Beni strumentali	euro 178.311,00
Rimanenze inventariate	euro 35.499,29
Marchi	euro 123.663,55
Credito d'imposta 4.0	euro 46.000,00
TOTALE	euro 383.473,84

Il valore totale di cessione del ramo d'azienda è pari ad euro 383.473,84 che si arrotonda ad euro 383.000,00, ed esprime una stima ispirata a criteri di prudenza, in coerenza con la natura concorsuale della procedura e con le valutazioni analiticamente esposte nei paragrafi precedenti.

Tanto si rappresenta in evasione dell'incarico ricevuto, e nel ringraziare per la fiducia accordata la sottoscritta resta a disposizione per ogni ulteriore integrazione o aggiornamento che dovesse rendersi necessario.

Andria, lì 1 luglio 2026

ASTE
GIUDIZIARIE®

Il Perito

Dott.ssa Lucia Campana

Si allegano:

1. Bilancio al 31/12/2022;
2. Bilancio al 31/12/2023;
3. Situazione al 24/03/2025;
4. Perizia giurata di stima dei cespiti redatta dall'ing. Francesco Russo;
5. Perizia giurata di stima dei marchi redatta dalla dott.ssa Giovanna Panzuto;
6. Marchi;
7. Contratto di fitto;
8. Inventario;
9. Circolare AGE n.9 del 23.07.2021;
10. Modello redditi SC 2025;
11. IRAP 2025;
12. Modello IVA 2024;
13. Modello IVA 2025;
14. Modello IVA 74-BIS;
15. Comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti del mezzogiorno (Mod.CIM17) presentato il 10/03/2022;
16. Perizia tecnica asseverata rilasciata in data 23/02/2022 dall'ing. Riccardo Scarati;
17. Parere del legale avv. Figliolia;
18. Certificazione credito R&S;
19. Modello IVA 2026;
20. E-mail del 03.02.2026 dell'A.E. e questionario n.Q00164/2025.



Firmato digitalmente da:
Campana Lucia
Firmato il 01/07/2026 19:09
Seriale Certificato: 6378699
Valido dal 17/06/2026 al 17/06/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®ASTE
GIUDIZIARIE®